

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)672

Vol. 1977/0214

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 672 def.

Bruxelles, 12 dicembre 1977

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa per i primi 4 mesi del 1978 contingenti
quantitativi comunitari all'esportazione per alcuni
residui e ceneri di rame, nonché per alcuni cascami
e rottami di rame, alluminio e piombo

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. Per garantire un approvvigionamento costante per il rame, il piombo e l'alluminio nella Comunità si mantengono da vari anni contingenti quantitativi all'esportazione per le seguenti categorie di prodotti.

ex 26.03	Ceneri e residui di rame e cuproleghe
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e cuproleghe : - provenienti dalla demolizione di navi con nazionalità di un paese terzo o da munizioni vendute dalle forze armate di paesi terzi - altri
76.01 B	Cascami e rottami d'alluminio
78.01 B	Cascami e rottami di piombo.

Il regolamento che fissa detti contingenti quantitativi all'esportazione per il 1977 scade il 31 dicembre prossimo.

2. Il 3 novembre 1977 si è tenuta una consultazione con gli Stati membri in sede di comitato del regolamento 2603/69 del Consiglio per determinare il regime all'esportazione per i prodotti in questione.

Da questa consultazione è emersa la necessità di proseguire l'esame avviato su questo regime per completare l'analisi di tutti gli aspetti del problema che l'applicazione di un regime del genere comporta.

Contemporaneamente, in considerazione della scadenza, al 31 dicembre 1977, dei contingenti quantitativi all'esportazione attualmente in vigore, si è ritenuto opportuno mantenere immutato per un breve periodo l'attuale regime, nell'attesa di concludere l'esame in corso.

In questa prospettiva è stato espresso l'unanime parere di stabilire per i quattro primi mesi del 1978 un regime transitorio che fissi contingenti eguali, pro rata temporis (cioè 1/3), a quelli in vigore nel 1977.

Ovviamente questa soluzione transitoria non pregiudica in nulla il regime definitivo da attuare previa conclusione dell'esame di fondo del problema.

3. La Commissione propone pertanto al Consiglio di approvare senza indugio, tenuto conto della data (1° gennaio 1978) di entrata in vigore, l'allegato progetto di regolamento.

che fissa per i primi 4 mesi del 1978 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per alcuni residui e ceneri di rame, nonché per alcuni cascami e rottami di rame, alluminio e piombo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione;

considerando che per evitare difficoltà di approvvigionamento per alcuni residui e ceneri di rame, nonché per alcuni cascami e rottami di rame, alluminio e piombo sono stati fissati contingenti quantitativi comunitari all'esportazione con regolamento CEE n. 3165/76 del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (3); che questi contingenti valgono fino al 31 dicembre 1977;

./.

(1) GU n. L 324 del 27.12.1969, pag. 25

(2) GU n. L 124 del 8. 6.1970, pag. 1

(3) GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 11

considerando che l'esame del regime all'esportazione 1978 per i prodotti in questione è ancora in corso; che è opportuno, nell'attesa delle conclusioni di detto esame, mantenere in vigore per un breve periodo i contingenti quantitativi all'esportazione di cui sopra; che è necessario fissare per detti prodotti contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per il periodo in questione e determinare i criteri per la loro ripartizione;

considerando che le disposizioni sul controllo del traffico intracomunitario stabilite nel regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971, relativo all'utilizzazione dei documenti di transito comunitari per l'applicazione di misure all'esportazione di talune merci(1) si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione,

./.

(1) GU n. L 133 del 19.6.1971, pag. 32

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1978 vengono istituiti i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione qui di seguito definiti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativi (in tonnellate)
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e cupro-leghe	5.501
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e cupro-leghe	
	- provenienti dalla demolizione di navi con nazionalità di un paese terzo o da munizioni vendute dalle forze armate di paesi terzi	3.741
	- altri	6.036
76.01 B	Cascami e rottami d'alluminio	1.164
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	494

Articolo 2

I contingenti fissati all'articolo 1 vengono ripartiti secondo la stima del fabbisogno.

Articolo 3

Le esportazioni fuori della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, ottenuti in applicazione del regime di perfezionamento attivo a norma della direttiva 4 marzo 1969 del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo (1), nonché le esportazioni temporanee dei prodotti per trasformazione, lavorazione o riparazione

(1) GU n. L 58 del 8.3.1969, pagina 1

in un paese terzo, destinati ad essere reimportati per il consumo sul territorio doganale della Comunità (perfezionamento passivo), sono imputate sull'aliquota dello Stato membro che li esporta.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione si applica alla circolazione, all'interno della Comunità, dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque entro il 30 aprile 1978, i provvedimenti da disporre allo scadere del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica sino al 30 aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio
Il presidente